



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 09/05/2022

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE – approvato con delibera consiliare nr. 28 in data 15-7-2013 e modificato con delibera consiliare nr. 16 in data 25-5-2015 e nr. 27 del 17-6-2019

PREMESSE

Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'attività ginnico-sportiva, con particolare riferimento alla fascia giovanile, nelle strutture sportive di proprietà del Comune comprese le palestre scolastiche (in orari determinati nel rispetto del DPR 416/74, artt. 6, 12, 15; del DPR 616/77, artt. 38 e 56 del D. Lgs.) al fine di consentire e promuovere la pratica delle discipline sportive e ricreative sul territorio per realizzare, attraverso lo sport, la funzione di promozione culturale, sociale e civile all'interno della comunità di Albano.

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle seguenti strutture di proprietà comunale:

- 1) Palazzetto dello sport
- 2) Palestra della scuola primaria
- 3) Palestra della scuola secondaria
- 4) Palestrina del centro sportivo

ART. 2

Autorizzazione

1. Le palestre di proprietà comunale saranno utilizzabili dai soggetti richiedenti durante l'anno sportivo previo provvedimento di autorizzazione del Responsabile del servizio nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 3

Priorità scolastiche

1. L'Istituto Comprensivo di Albano S.A. ha la priorità di utilizzo delle strutture scolastiche (strutture 2) e 3) art. 1) per le attività didattiche relative alla scuola primaria e secondaria del plesso di Albano S.A.

2. Le necessità relative all'anno scolastico dovranno essere comunicate all'Amministrazione comunale entro il 30 giugno antecedente l'inizio dell'anno scolastico.

ART. 4

Soggetti richiedenti

1. Possono inoltrare richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle strutture di cui all'art. 1 i soggetti di seguito elencati in ordine di importanza, ed in seguito chiamati utenti:

- a) associazioni sportive locali affiliate alle Federazioni e al CONI, aventi sede legale in Albano S.A.;
- b) enti e associazioni ONLUS aventi sede legale in Albano S.A. che svolgono attività a carattere sportivo;
- c) enti, associazioni, circoli, gruppi ricreativi e culturali, regolarmente costituiti, con sede in Albano S.A.;
- d) società, associazioni sportive non locali affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e non rientranti nelle associazioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- e) singoli soggetti per attività di tipo sportivo o ricreativo solo per uso temporaneo soggetto ad autorizzazione di cui alla lettera b) art. 5.

ART. 5

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale possono essere:

a) Stagionali. Sono stagionali quelle che si riferiscono ad attività che abbiano, di norma, svolgimento per tutto l'anno sportivo.

b) Temporanee. Sono temporanee le autorizzazioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata inferiore all'anno sportivo.

2. La programmazione delle autorizzazioni stagionali è prioritaria rispetto alle autorizzazioni temporanee.

3. Le autorizzazioni stagionali e temporanee possono essere:

a) a titolo oneroso

con pagamento della tariffa oraria o forfetaria stabilite dalla Giunta comunale **in base all'assegnazione degli spazi indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Nulla sarà dovuto nel caso in cui verrà disposta la chiusura delle palestre a seguito di disposizioni nazionali, regionali o comunali o a seguito di impraticabilità delle strutture;**

b) a titolo gratuito:

1) Le strutture vengono concesse a titolo gratuito alle Associazioni / società costituite per statuto senza fini di lucro di Albano S.A. che producono regolare istanza e documentazione di cui al successivo art. 6 e che promuovono attività in favore di atleti minori di anni 18 e residenti in Albano per ogni singola disciplina, entrambi superiori al 60% del totale degli atleti.

2) Hanno diritto, a fruire le predette strutture a titolo gratuito, anche le Associazioni che svolgono le loro attività in attuazione di un progetto di iniziativa comunale.

3) Per casi particolari, la Giunta comunale, con provvedimento motivato, può procedere all'esenzione oppure ad un pagamento forfetario ad Enti ed Associazioni sportive che non abbiano sede legale in Albano ma mantengono per intero tutti i requisiti del punto 1 oppure svolgono progetti di promozione sportiva e/o ricreativa rivolti ad utenti diversamente abili o della terza età.

4. Le autorizzazioni a titolo gratuito di cui al precedente punto non si applicano per il centro sportivo comunale.

ART. 6

Richieste di autorizzazione stagionale

1. La richiesta di autorizzazione stagionale delle palestre comunali deve essere rivolta all'Ufficio Sport del Comune di Albano S.A. entro il 30 giugno di ogni anno. ~~**Limitatamente all'anno 2019, la scadenza è fissata al 31 luglio.**~~

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su apposita modulistica predisposta dal Comune, deve indicare:

- denominazione, indirizzo, numero telefono e P.IVA/C.F. della Società/Associazione;
- indicazione di un referente da contattare qualora il legale rappresentante non sia reperibile
- il periodo di utilizzo con precisazione degli orari e dei giorni per i quali si richiede la concessione e la preferenza dell'impianto;
- tipo di attività che si intende svolgere nei locali richiesti;

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) indicazione del nominativo del personale preposto alla sicurezza e alla gestione dell'emergenza durante l'attività a salvaguardia dei propri iscritti;

b) dichiarazione di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 e s. m. "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", in relazione all'attività per cui si chiede l'utilizzo degli spazi;

c) copia polizza assicurativa relativa di responsabilità civile per danni al patrimonio comunale, in corso di validità; in caso di scadenza durante il periodo di utilizzo, dovrà esserne dimostrato il rinnovo;

- d) Eventuale attestato di affiliazione alla Federazione o ad Enti / Federazioni Sportive relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso (o in alternativa Iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI)
4. La domanda dovrà essere compilata su apposita modulistica predisposta dall'ufficio segreteria del Comune.
5. Le domande pervenute oltre la scadenza indicata verranno vagliate e saranno accolte solo in caso di disponibilità degli impianti.
6. Fatta salva la responsabilità per dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione, qualora risultasse che la stessa è stata determinata da notizie non veritiere fornite dal dichiarante.
7. Le richieste di Associazioni che non abbiano adempiuto o abbiano parzialmente adempiuto all'obbligo di cui al successivo - art. 12 – comma 4 lett. d) - saranno escluse dalla prima graduatoria stilata secondo i criteri di cui all'art. 8.
8. Le richieste di cui ai punti 5 e 7 saranno oggetto di seconda graduatoria in presenza di spazi liberi non assegnati.
9. Le Associazioni che intendono avvalersi della gratuità, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, dovranno produrre:
- a) Statuto dell'Associazione;
 - b) dichiarazione circa il tipo di corsi che si andranno a svolgere nella struttura, distinti per ora e numero massimo di utenti per ogni corso e con indicazione, per ognuno di essi, dell'allenatore e del/i responsabile/i anche per quanto riguarda la sicurezza;
 - c) elenco nominativo, da redigersi su apposita modulistica, con generalità, degli atleti/utenti iscritti, suddivisi per corso corredato dalla documentazione comprovante il tesseramento degli atleti (seguente art. 8) qualora, alla data di presentazione della richiesta, il dato non fosse ancora disponibile, dovranno essere prodotti i dati relativi agli atleti/utenti della stagione sportiva precedente e, all'inizio dei corsi e non oltre il 15 dicembre, presentare l'elenco aggiornato;
 - d) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.
10. L'assenza non giustificata di uno dei requisiti o di uno dei documenti di cui ai precedenti commi invalida la domanda. In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro dell'associazione medesima.
11. Nei successivi anni le Associazioni devono produrre un'autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.
12. Nel caso in cui siano intervenute variazioni, dovranno produrre la nuova documentazione aggiornata.

ART. 7

Richieste di autorizzazione temporanee

1. La richiesta di autorizzazione temporanea, da redigersi su apposita modulistica predisposta dal Comune, e corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo, deve pervenire al Protocollo del Comune con almeno 10 giorni di anticipo.
2. L'assegnazione della palestra sarà effettuata compatibilmente con la disponibilità dei locali.
3. Qualora la richiesta per l'utilizzo temporaneo venga presentata da gruppi spontanei non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa questa, oltre al pagamento anticipato della tariffa oraria approvata, dovrà versare una cauzione che varierà a seconda del periodo di utilizzo della palestra, quale fondo di garanzia per eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature esistenti.
4. La cauzione sarà restituita dopo la verifica che non si sono riscontrati danni.

5. Un rappresentante maggiorenne, responsabile del gruppo dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità, con dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune, su apposito modulo predisposto dall'ufficio di segreteria del Comune.

ART. 8

Criteri per l'assegnazione

1. Qualora si verificasse che, per la medesima struttura, vi siano richieste di più soggetti per gli stessi giorni ed orari, l'assegnazione avverrà tenendo conto dei criteri sottoelencati:

A) Associazioni iscritte all'albo comunale che svolgono attività in attuazione di un progetto di iniziativa comunale.

B) Società e/o associazioni sportive iscritte all'albo comunale delle associazioni ~~per le quali è stato riconosciuto l'utilizzo gratuito delle strutture sportive~~ **che promuovono attività in favore di atleti minori di anni 18 e residenti in Albano per ogni singola disciplina, entrambi PARI O SUPERIORI al 60% del totale degli atleti.**

C) Società e/o associazioni sportive iscritte all'albo comunale delle associazioni ed aventi sede legale in Albano S.A. ~~che non raggiungono i requisiti per l'utilizzo gratuito delle strutture sportive~~ **che promuovono attività in favore di atleti minori di anni 18 e residenti in Albano per ogni singola disciplina, entrambi INFERIORI al 60% del totale degli atleti**

D) Società e/o associazioni sportive iscritte all'albo comunale delle associazioni e NON aventi sede legale in Albano S.A.

2. Qualora, in corrispondenza dei punti A), B), C) e D) vi siano società / associazioni rientranti in tale categoria che richiedono i medesimi spazi si darà la priorità a quelle che perseguono la promozione e l'avviamento all'attività sportiva di base per i ragazzi ed iscritte alla Federazione o ad Enti relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso (o in alternativa iscritte al Registro delle Società Sportive del CONI).

3. In caso di ennesima parità si darà la priorità alle società / associazioni che vantano il maggior numero di iscritti per la stagione sportiva per cui si chiede l'utilizzo. In caso di mancanza di tale dato si farà riferimento al numero di iscritti dell'anno sportivo precedente. In caso di ulteriore parità verrà osservato l'ordine di arrivo delle domande pervenute al protocollo.

4. La Giunta Comunale, in base alla convenzione con l'Ente gestore del Palazzetto dello Sport, può stabilire, con proprio atto, un quantitativo annuo di ore relativo alla fruizione dei campi da tennis da assegnare alle Associazioni che praticano attività sportive compatibili (indicativamente calcio/ciclismo) al fine di liberare ore al palazzetto dello sport;

5. Nel caso si verifichi che, nonostante l'applicazione dei criteri sopra individuati, non si riesca a soddisfare tutte le istanze in quanto le ore richieste risultino maggiori rispetto alle ore disponibili e non si riesca a raggiungere un accordo tra i richiedenti, si procederà ad una riduzione a tutte le associazioni interessate alla medesima struttura; la riduzione sarà apportata in base al numero degli iscritti residenti (quorum atleta calcolato come segue: totale ore disponibili diviso il numero complessivo atleti residenti).

ART. 9

Periodo di utilizzo

1. Le strutture possono essere concesse dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno.

2. Eventuali concessioni al di fuori di questo periodo possono essere rilasciate alle medesime condizioni di cui al presente regolamento, dietro particolari esigenze.

ART. 10

Obblighi a carico dell'assegnatario

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura per le attività per le quali è concessa l'autorizzazione nei giorni ed orari stabiliti nel provvedimento autorizzativo. Altre attività dovranno essere preventivamente autorizzate.

2. L'assegnatario è tenuto alla custodia dei beni in uso e alla sorveglianza durante l'utilizzo degli stessi.

ART. 11

Cauzione

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo il concessionario deve produrre cauzione, con le modalità previste dalla legge.
2. La cauzione sarà restituita al termine della stagione sportiva ovvero trattenuta per la cauzione dell'anno successivo, qualora l'Associazione intenda utilizzare le strutture anche per la stagione successiva.
3. La cauzione è intesa a garantire l'Amministrazione comunale per risarcimento di eventuali danni provocati dall'utente.
4. Qualora l'importo della cauzione sia inferiore all'importo del danno provocato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare, nei confronti dell'utente, una procedura di richiesta risarcimento danni.

ART. 12

Responsabilità dell'utente

1. L'utente autorizzato assume ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per eventuali danni che dall'uso dei locali, pertinenze ed attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il Comune proprietario da ogni qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
2. A tal fine l'utente, prima di ottenere l'autorizzazione, è tenuto a presentare una Polizza di responsabilità Civile Terzi/fruitori in corso di validità, per un massimale unico non inferiore a 1.500.000,00.
3. La polizza dovrà inoltre prevedere:
 - la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
 - la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Albano S.A.;
4. Il responsabile dell'associazione/Società deve provvedere:
 - a) al ritiro delle chiavi e del nulla osta all'uso presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Albano S.A.
 - b) al controllo dell'entrata ed uscita degli utenti;
 - c) ad assicurare la presenza dei soli componenti del gruppo stesso;
 - d) alla compilazione del registro giornaliero (su modulistica predisposta dal Comune) delle presenze nella struttura ed alla consegna dei registri debitamente compilati mensilmente, entro il 5 del mese successivo.

ART. 13

Motivi di esclusione dall'autorizzazione

1. Vengono esclusi dall'autorizzazione le Società/Associazioni/singoli utenti:
 - a) che risultino morosi nei confronti del Comune per non aver proceduto ai pagamenti dei canoni riferiti a precedenti autorizzazioni;
 - b) che abbiano pendenze, anche stragiudiziali, per eventuali risarcimenti danni;
 - c) che non abbiano proceduto alla restituzione delle chiavi al termine dell'utilizzo;
 - d) che abbiano subito tre richiami, nel corso della precedente stagione, in ordine alla mancata osservanza delle norme del presente regolamento.

ART. 14

Divieto di subconcessione

1. Le strutture assegnate dovranno essere utilizzate esclusivamente dall'utente autorizzato.
2. È fatto divieto al concessionario, pena la decadenza dell'autorizzazione, sub-concedere e/o consegnare a terzi le chiavi della palestra o essere sostituito da altri nel godimento dell'impianto, anche parzialmente e/o a titolo gratuito.

ART. 15

Revoca concessione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di turno o di palestra che si rendessero necessari, per interventi straordinari, dandone comunicazione almeno una settimana prima della data di spostamento di turno alle Società/Associazioni/utenti interessati. In questo caso l'utente ha la facoltà di rinunciare immediatamente, senza oneri a suo carico, qualora il cambio imposto non ne consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività.
2. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per motivi di pubblica utilità, l'utilizzo della struttura dandone immediata comunicazione debitamente motivata.

ART. 16

Rinuncia anticipata

1. Per la cessazione anticipata delle attività rispetto al calendario presentato all'atto della domanda, gli interessati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione scritta almeno 10 giorni prima rispetto alla cessazione, in modo che l'Amministrazione comunale possa concedere la struttura ad altri richiedenti.
2. Parimenti, anche il mancato utilizzo saltuario deve essere preventivamente comunicato entro e non oltre la mattinata del giorno di utilizzo.
3. Qualora il Concessionario non provveda alla comunicazione anticipata, verrà addebitata l'intera tariffa, anche in caso di fruizione a titolo gratuito.
4. Le richieste di variazione d'orario, rispetto a quanto autorizzato, devono pervenire al Protocollo con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni prima.
5. Il mancato utilizzo della struttura per il 30% delle ore attribuite, da parte di associazione/gruppo a titolo gratuito, in assenza di una giustificazione valida, fa decadere l'autorizzazione.

ART. 17

Tariffe d'uso

1. Il corrispettivo orario è fissato con apposito atto della Giunta Comunale da adottarsi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste; le tariffe sono applicate dall'inizio della stagione sportiva successiva (agosto/settembre successivi all'approvazione).
2. Con le medesime modalità vengono stabiliti gli importi dei depositi cauzionali. In caso di aumento degli importi cauzionali, gli utenti che abbiano depositata la cauzione, sono tenuti ad integrarne l'importo.
3. Qualora la Giunta Comunale non deliberi nuove tariffe entro la data prevista, si intendono applicabili le tariffe precedentemente stabilite.
4. Per quanto riguarda gli utilizzi temporanei degli impianti (ad es. partite, saggi, manifestazioni, ecc.) le società / associazioni richiedenti sono tenute al pagamento dell'utilizzo della struttura a meno che la Giunta Comunale non ne deliberi l'esenzione o un pagamento forfetario oppure sia stato riconosciuto l'utilizzo gratuito nell'ambito dell'utilizzo stagionale.
5. Il pagamento delle tariffe per le assegnazioni degli impianti a carattere saltuario deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio dell'utilizzo.
6. Qualora la richiesta abbia carattere stagionale, la riscossione avviene mediante pagamento mensile/trimestrale per un importo rapportato alle ore di utilizzo nel mese/trimestre precedente.
7. Qualora l'utente autorizzato non provveda al pagamento entro il termine previsto, gli verrà inviato sollecito di pagamento, da effettuarsi entro ulteriori 30 giorni.

8. In caso di esito negativo, l'utente verrà messo in mora e sarà attivato il recupero coattivo del credito con addebito delle spese di recupero ed interessi legali con decorrenza dal 61° giorno dalla data di emissione del primo avviso.

9. Per utilizzo stagionale la Giunta comunale, con apposito atto, può stabilire, in deroga alla tariffa oraria, un importo forfetario annuale e le relative modalità di pagamento. A tal fine verrà sottoscritto con un protocollo d'intesa.

10. Il costo è comprensivo di spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua.

11. Il costo è comprensivo anche delle spese di pulizia limitatamente ai mesi da settembre alla prima metà di giugno (resta a carico degli utilizzatori la pulizia per la rimanente parte dell'anno).

ART. 18

Oneri a carico dell'utente

1. Restano in capo all'utente i seguenti oneri:

a) Risarcire personalmente eventuali danni arrecati in conseguenza dell'attività nei locali concessi in uso.

b) Non installare attrezzi fissi o mobili che possono ridurre la funzionalità primaria degli ambienti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

c) Segnalare immediatamente eventuali variazioni.

d) Non utilizzare, se non previo accordo, le attrezzature mobili di proprietà della scuola e/o del Comune e/o delle Associazioni.

e) Osservare scrupolosamente le norme stabilite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

f) Far rispettare il seguente regolamento e controllare che il comportamento dei propri atleti sia improntato ad elementari norme di educazione.

g) Provvedere all'immediata riconsegna delle chiavi dei locali assegnati, al termine della stagione sportiva.

h) Provvedere all'onere della pulizia dei locali assegnati al di fuori del periodo di cui all'art. 17, c.11.

i) Versamento cauzione e suo reintegro nei casi di aumento deliberato e/o di rivalsa sulla stessa per rimborsi dovuti.

l) Adeguarsi ad eventuali nuove disposizioni di legge interessanti le Società sportive.

ART. 19

Obblighi e divieti

1. È vietato introdurre nelle palestre e nei locali attigui, animali, oggetti di vetro, cibi e bevande di ogni genere.

2. Nelle palestre è fatto obbligo di indossare scarpe da ginnastica.

3. Non possono essere installati attrezzi fissi.

4. In tutti i locali, pertinenze comprese, è fatto tassativo divieto di fumare.

5. Dopo l'uso il locale dovrà essere riordinato e riportato in normali condizioni di decenza, provvedendo a non lasciare aperte porte e finestre, luci accese, rubinetti aperti, riscaldamento acceso.

6. Al termine dell'attività la palestra deve essere comunque pronta per l'utilizzo da parte dell'utente successivo.

7. Eventuali danni arrecati di qualsiasi tipo che comportano intervento del Comune saranno oggetto di rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 20

Manifestazioni con pubblico

1. Le palestre potranno essere concesse per lo svolgimento di manifestazioni sportive con presenza di pubblico nei limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, a condizione che le strutture posseggano i requisiti necessari.

2. Gli organizzatori dovranno ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa e conformarsi a tutti gli obblighi di legge in materia di pubblica sicurezza e agli adempimenti previsti per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico.

ART. 21

Pubblicità

1. Gli utenti non possono esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria, ancorché inerente alla propria società, o di sponsorizzazione, senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal Responsabile del Servizio competente, inoltrando formale richiesta da cui si desuma la tipologia della pubblicità, descrizione del supporto espositivo, ubicazione e periodo richiesto.

2. In caso di autorizzazione il concessionario è vincolato ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa comunale e nazionale in materia di pubbliche affissioni e pubblicità, compreso il pagamento di imposte e tasse.

ART. 22

Verifica e controllo

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, tutti i controlli necessari a garantire la corretta applicazione del seguente regolamento.

ART. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'inizio della stagione sportiva 2022/2023.

2. Il Regolamento, unitamente alla modulistica necessaria, è reperibile presso il Comune di Albano S.A. – Ufficio Segreteria - oppure può essere scaricato dal sito internet:

www.comune.albano.bg.it.

3. La pubblicazione sul sito ufficiale del Comune nella sezione amministrazione trasparente assolve a tutti gli obblighi legali e di pubblicità.